

dal Parlamento; il re è sovrano quando esercita il potere esecutivo.

Lo stesso articolo 49 non parla che di autorizzazione, e quando non è necessaria che un'autorizzazione, il decreto reale esce nella forma semplicissima amministrativa. Dopo la promulgazione dello Statuto cessarono generalmente di necessità le lettere patenti. Qualche volta si usano ancora attualmente per le grazie; del resto per cose di pura amministrazione si emanano decreti.

Si dice che a termine dello Statuto il re non può provvedere da sé all'interesse generale, non può provvedervi che in via di esecuzione di legge, e per mezzo di regolamento, quando a lui spetta il farlo, ma che del resto agli interessi generali deve provvedersi con leggi. Ma qui vi è errore: e chi dice che provvedendo all'autorizzazione di una Banca, si provveda nell'interesse generale? Si provvede nell'interesse d'una società di commercio che non abbisogna di legge per essere creata, perchè è un ente morale autorizzato da un Codice. Dunque non fa bisogno di legge per creare questo ente. Quando si autorizza una società a fare le sue operazioni, si provvede nell'interesse di quella società, ed in modo che essa non leda quei terzi, i quali tratteranno con lei, ma non è un provvedimento di interesse generale. Allora soltanto sarebbe un provvedimento di interesse generale, quando all'istituzione di cotesta società fosse annesso il privilegio di potere essa sola emettere biglietti in una data cerchia, di fare essa sola quelle date operazioni: ma finchè non vi è privilegio, non è provvisione di interesse generale quella che si dà per costituire una società.

Ieri nel citare quanto si pratica in Francia e nel Belgio ho anche parlato dell'Inghilterra: e qui si disse che in Inghilterra le società anonime sono approvate dal Parlamento. Ma in Inghilterra tutti fanno quello che vogliono, quando non vi è una legge proibitiva. Secondo le leggi commerciali inglesi, il commercio inglese non si attiene mai che alla responsabilità personale; quindi non vi possono essere società anonime, od anche società in accomandita, come sono da noi.

Sappiamo che in Inghilterra i soci in accomandita sono chiamati soci *dormienti*, e che sono svegliati se succede una bancarotta, perchè si vuole sempre la responsabilità personale. Così è lecito di istituire quante società si vogliono, ma perchè diventino un ente morale, perchè siano veramente società anonime, rette dalle leggi che regolano le società anonime, ci vuole una deroga a questa responsabilità personale, e per avere questa deroga bisogna sempre ricorrere al Parlamento. Dunque conchiudo che sempre, dove non esista legge contraria, è puro affare di amministrazione; dove esiste legge contraria, il Parlamento deve provvedere, perchè nessuno può derogare alla legge.

Il deputato Carquet passava quindi in rivista le diverse regole che sono stabilite negli statuti approvati col decreto reale di cui si tratta; ed esaminandole ad una ad una, ne deduceva che questi statuti hanno derogato al Codice civile. Ora questo io lo nego formalmente. Si parla della cessione in bianco che deve essere apposta agli effetti che si depositano; ma egli è pur detto negli statuti stessi, che questa cessione in bianco deve essere annessa all'effetto depositato, e deve essere fatta, dice lo statuto, *nelle debite forme*. Dunque fin qui non vi è deroga alla legge. Se non che questi statuti furono esaminati come se contenessero un contratto fra il Governo e le Banche, mentre essi non contengono che gli statuti di una società. E gli statuti di una società sono legge per i soci, e legge per le relazioni che esistono

fra i soci ed i terzi che contraggono con loro; ma il Governo non entra per nulla in questa legge.

Supponiamo però per un momento che gli statuti della Banca, approvati dal re, contenessero qualche cosa di contrario alla legge: ne viene da ciò che il re abbia derogato alla legge? Niente affatto; vi vorrebbe una clausola derogatoria che il re non potrebbe emettere; quindi questa deroga non esisterebbe.

Quale effetto produrrebbero questi statuti contenenti condizioni contrarie alla legge? Produrrebbero l'effetto della loro nullità, e perciò i terzi che avessero contratto colla società sulla fiducia di quel patto, agendo avanti i tribunali, non otterrebbero sicuramente quella giustizia che otterrebbero se il patto fosse legale.

Ma vado più avanti. Non ho fatto che un'ipotesi; non esistono nè sono stati autorizzati patti in quegli statuti, patti contrarii alla legge; e lo provo.

Si è parlato principalmente della rivendicazione dei titoli, e della facilità che avrà la Banca di vendere gli effetti depositati. Ora si dice: il creditore non può vendere il pegno senza il concorso del debitore; ed io lo ammetto. Ma si avverta però che ciò che non è conforme negli statuti al Codice civile, è perfettamente conforme al Codice commerciale, e gli statuti non riflettono che operazioni commerciali. E per provare, o signori, che sono conformi al Codice di commercio, io mi riferisco unicamente all'articolo 105, dove è detto che qualunque prestito, anticipazione o pagamento che possa essersi fatto sulle merci depositate o consegnate da persona residente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario o depositario, se non osservate le disposizioni del tit. XXI, lib. III del Codice civile, *Del pegno*. Ora tutti conoscono il privilegio che ha il commissionario sugli effetti sui quali abbia fatto delle anticipazioni; dunque la Banca ottiene, quando fa questa operazione, lo stesso privilegio del commissionario; però i commissionari non hanno questo privilegio che quando l'operazione sia fatta di piazza in piazza; quando si fa sulla piazza il privilegio non ha luogo.

Però si dirà: qui i depositi si fanno dai Torinesi presso la Banca nazionale che ha anche sede a Torino; dunque non è operazione di piazza a piazza, e non vi ha più questo privilegio. Io qui rispondo coll'art. 105, che ho già citato, il quale dice che qualunque prestito, autorizzazione o pagamento che possa esser fatto sulla merce depositata o consegnata da persona risiedente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario o depositario, se non ha osservata la disposizione del titolo XXI, libro III del Codice civile.

Ora che cosa si vuole con questo titolo *Del pegno* nel Codice civile? Si vuole una scrittura la quale contenga la descrizione degli oggetti depositi, la quale contenga l'indicazione del loro valore. Tutte queste cose si fanno appunto, a termine degli statuti, tra la Banca e chi depono presso la medesima. Dunque gli stessi statuti obbligano la Banca ogniqualvolta fa un'operazione, ad esigere precisamente ciò che è prescritto dall'articolo 105.

Gli statuti adunque sono veramente quali si convengono ad una Banca, la quale è unicamente destinata a fare operazioni commerciali. Del resto, quanto al Codice civile, ritengansi bene le disposizioni speciali dell'articolo 2158 (il quale è posto sotto il titolo *Del pegno*), ove è detto che le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e regolamenti particolari, concernenti le materie commerciali e gli stabilimenti autorizzati a fare prestanze sovra pegni.